

Accordo di rinnovo

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

**per i soci e i dipendenti delle cooperative esercenti
servizi di rifacimento camere, pulizie, facchinaggio e manutenzione delle strutture ricettive
turistico-alberghiere**

In Roma, il 20 Maggio 2022

TRA

L'UN.I.COOP.- Unione Italiana Cooperative-, rappresentata dal Presidente del Dipartimento Produzione del Lavoro, Marco Ginanneschi, assistito dall'Avv. Lucia Dello Russo, responsabile dell'Ufficio Legale e Legislativo UN.I.COOP. e i delegati, il dott. Francesco Russo e la dott.ssa Monica Cornaggia

E

La Federazione Nazionale Terziario rappresentata dal Segretario Nazionale Luca Malcotti, dal Vice Segretario Nazionale Luigi Giulio De Mitri Pugno e dal Consiglio Nazionale del Terziario.

PREMESSO

Che le Parti hanno stipulato in data 28.05.2018 il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti delle cooperative esercenti servizi di rifacimento camere, pulizie, facchinaggio e manutenzione delle strutture ricettive turistico-alberghiere, attualmente scaduto il 28.05.2021;

Che le Parti intendono rinnovare la parte economica del suddetto CCNL di categoria, ferma restando la vigenza della parte obbligatoria e normativa dello stesso;

Che le OO.SS. prendono atto della necessità di promuovere un sistema integrato di interventi e servizi di rilevanza sociale in favore dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie, in considerazione dell'importanza di migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei medesimi;

Che le Parti riconoscono nella contrattazione collettiva di II livello lo strumento privilegiato per l'implementazione di quegli istituti essenziali al miglioramento della produttività e crescita aziendale, nell'ottica della costante occupazione, quale elemento imprescindibile della mutualità.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono quanto segue:


UGL TERZIARIO







APPLICAZIONE:

Le parti concordano che il presente accordo si applicherà esclusivamente alle cooperative che abbiano per oggetto attività prevalente nel settore servizi di rifacimento camere, pulizie, facchinaggio e manutenzione delle strutture ricettive turistico-alberghiere, come disciplinate dal CCNL di cui in premessa.

SISTEMI DI FLESSIBILITA':

Al fine di contrastare le cooperative di comodo e/o spurie, le Parti hanno ritenuto di limitare la fruizione del presente istituto unicamente alle cooperative in mutualità prevalente da almeno 3 anni, con un patrimonio netto nell'esercizio precedente uguale o superiore al 3% del fatturato, e a quelle che applicano integralmente il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. sindacali e datoriali firmatarie del presente accordo.

Le ore di permesso retribuite relative a ROL, ex festività e festività cadenti di sabato/domenica, saranno sostituite con diverse modalità di pagamento che prevedano l'istituzione di un Premio di Risultato composto da una parte fissa e una variabile.

Il Premio di Risultato sarà definito con le seguenti modalità:

La parte fissa non potrà essere inferiore al 25% del montante complessivo delle ore rinviate al premio e potrà essere riconosciuta sotto forma di prestazioni di welfare aziendale.

La parte variabile ovvero il 75% del montante complessivo verrà definita dai seguenti indici:

Risultato del conto economico della cooperativa riferito alla attività oggetto di applicazione del presente CCNL (qualora la cooperativa assolva a una pluralità di attività): 70%

Qualità della prestazione e della produttività: 30%

Le ore prestate oltre il normale orario di lavoro, giornaliero e settimanale, vengono destinate ad una specifica banca ore secondo quanto previsto dall'art. 13 del CCNL di cui alle premesse. Trimestralmente le imprese riconosceranno, sulle ore accantonate, le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario dal CCNL di cui in premessa, mentre potranno utilizzare le ore accumulate a compensazione delle minori ore prestate nei periodi di calo dei volumi di lavoro. Alla fine dell'anno solare la cooperativa retribuirà il 40% delle ore non utilizzate, mentre il 60% sarà destinato al premio di risultato come sopra definito. Il suddetto 40% delle ore non utilizzate potrà essere regolato con diverse modalità di pagamento che prevedano il riconoscimento di prestazioni di welfare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori.

Le modalità di erogazione delle prestazioni di welfare saranno definite in sede di contrattazione aziendale nel rispetto di quanto stabilito nel citato Accordo Quadro e gli accordi aziendali saranno depositati presso le competenti IRL. A tal fine, il confronto si terrà presso EBILCOOP con l'assistenza della Organizzazione datoriale firmataria del medesimo Accordo.

APPLICAZIONE RINNOVO CCNL 1.12.2020

Al socio coimprenditore e al lavoratore dipendente in forza alla data del 01.04.2022 è corrisposto il seguente trattamento economico (Tab. 1).

Trattamento di primo ingresso e reimpiego


UGL TERZIARIO







Decorrenza Minimi		01.04.2022	
Livello			
Livello I	2000,00		
Livello II	1800,00		
Livello III	1580,00	Livello	1430,00
Livello IV	1420,00	Livello	1360,00
Livello V	1350,00	Livello	1290,00
Livello VI	1280,00	Livello	1210,00
Livello VII	1200,00		

Decorrenza Minimi		01.04.2023	
Livello			
Livello I	2005,00		
Livello II	1805,00		
Livello III	1585,00	Livello	1435,00
Livello IV	1425,00	Livello	1365,00
Livello V	1355,00	Livello	1295,00
Livello VI	1285,00	Livello	1215,00
Livello VII	1205,00		

Decorrenza Minimi		01.04.2024	
Livello			
Livello I	2010,00		
Livello II	1815,00		
Livello III	1595,00	Livello	1440,00
Livello IV	1430,00	Livello	1370,00
Livello V	1360,00	Livello	1300,00
Livello VI	1290,00	Livello	1220,00
Livello VII	1210,00		

Decorrenza Minimi		01.04.2025	
Livello			
Livello I	2015,00		
Livello II	1820,00		
Livello III	1600,00	Livello	1445,00
Livello IV	1435,00	Livello	1375,00
Livello V	1365,00	Livello	1300,00


UGL TERZIARIO

Livello VI	1295,00	Livello	1225,00
Livello VII	1215,00		

Primo Ingresso: vi rientrano i lavoratori che alla Primo Ingresso: data di assunzione risultino privi di esperienza professionale pregressa e/o di conoscenze specifiche relative alle mansioni ad essi assegnate

Reimpiego: vi rientrano le assunzioni finalizzate a Reimpiego: l'inserimento di lavoratori con più di 50 anni di età, di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, di lavoratori di qualsiasi età disoccupati di lunga durata privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, di soggetti espulsi dal mercato del lavoro e percettori di ammortizzatori sociali e di soggetti che rientrano in specifiche misure di politiche attive di ricollocazione messe in atto da operatori pubblici o privati per l'impiego

Formazione: Possono essere assunti in Primo ingresso Formazione e in Reimpiego i lavoratori chiamati a svolgere mansioni rientranti nei livelli terzo, quarto, quinto, sesto e per il settore di riferimento del presente CCNL. L'inquadramento di primo ingresso ha una durata massima di 2 anni ed in tale periodo l'azienda è obbligata a garantire 120 di formazione complessive anche tramite il fondo interprofessionale e/o attraverso il sistema della bilateralità.

Al fine di promuovere un sistema integrato di interventi e servizi di rilevanza sociale in favore dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie, necessari al mantenimento e all'assistenza sociale, le Parti convengono che l'obbligatorietà dei ratei di tredicesima vengano riconosciuti, si potrà eventualmente in sede di contrattazione di II livello trasformare sotto forma di prestazioni di welfare aziendale per la generalità o categorie dei dipendenti, in conformità alle modalità stabilite nell'Accordo Quadro sottoscritto tra la UNICOOP e la Confederazione UGL in data 31/03/2017. Il confronto si terrà presso EBILCOOP con l'assistenza della Organizzazione datoriale firmataria del medesimo Accordo.

I suddetti minimi tabellari sono da intendersi al netto delle ritenute riferibili ai contributi complessivamente dovuti all'Ente Bilaterale EBILCOOP e al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa, fatta eccezione per la quota parte erogata da quest'ultimo in favore dei lavoratori dipendenti sotto forma di prestazioni di welfare aziendale e/o flexible benefit secondo le disposizioni contenute nell'Accordo Quadro del 31/03/2017. A tal fine, gli accordi aziendali potranno prevedere che una percentuale della contribuzione dovuta ad EBILCOOP sia riconosciuta sotto forma di prestazioni di welfare tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, al fine di migliorare la qualità della loro vita familiare e la conciliazione vita-lavoro.

Per quanto non previsto e/o regolamentato diversamente dal presente Accordo, si fa riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 51 del CCNL di cui alle premesse.

Le Parti, stante il rinnovo della parte economica, confermano la vigenza del CCNL di cui alle premesse per i soci e i dipendenti delle cooperative esercenti attività prevalente nel settore servizi di rifacimento camere, pulizie, facchinaggio e manutenzione delle strutture ricettive turistico-alberghiere.

Il presente accordo decorre dal 1.04.2022 ed avrà vigore fino al 31.12.2025. Scaduto tale termine, lo stesso accordo continuerà a rimanere in regime di ultrattività sino a quando non venga sostituito da un successivo accordo di pari livello.


UGL TERZIARIO







Accordi di gradualità

Al fine di estendere il livello di applicazione del presente contratto, nella consapevolezza che tale obiettivo sia funzionale a garantire adeguate condizioni di competitività delle imprese cooperative ed a salvaguardare i livelli occupazionali contrastando i fenomeni di lavoro sommerso, le parti firmatarie del presente Accordo a livello regionale o provinciale, in sede di II livello di contrattazione, possono definire programmi di graduale adeguamento dei trattamenti economici in atto per le lavoratrici e i lavoratori a quelli previsti dal presente CCNL. A tal fine per la stipulazione degli accordi di II livello, le parti firmatarie si avvarranno dell'assistenza di EBILCOOP.

Nella consapevolezza che l'attuale fase di crisi del Paese conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e l'impatto che essa produce, in modo diversificato, sulla tenuta economico finanziaria per alcune Cooperative e/o territori, le parti sottoscriventi il presente CCNL ritengono utile prevedere la possibilità di ricorrere a percorsi di gradualità concordata dalle parti.

Le Parti, anche al fine di contrastare il fenomeno delle cooperative spurie o di comodo, ritengono di limitare la fruizione del sistema di gradualità unicamente alle cooperative in mutualità prevalente da almeno 3 anni, con un patrimonio netto nell'esercizio precedente uguale o superiore al 3% del fatturato e a quelle che applicano integralmente il presente CCNL nella parte normativa; tali requisiti devono essere necessariamente presenti contestualmente.

Detti programmi possono essere definiti per l'intero territorio regionale e/o per territori sub regionali o provinciali e devono essere depositati presso gli Uffici Provinciali del Lavoro e presso le sedi Territoriali dell'INPS e dell'INAIL.

Le aziende che rientrano nella fattispecie aderiscono a detti programmi sottoscrivendo apposito verbale di accettazione.

I programmi di gradualità di cui al presente articolo non potranno prevedere tempi attuativi oltre la scadenza del presente CCNL, fatto salvo il regime di ultrattività del presente Accordo.

Le parti firmatarie del presente CCNL, a livello regionale, in appositi incontri verificano e certificano le seguenti condizioni territoriali di necessità dei succitati accordi di gradualità sulla base di generalizzate difficoltà di carattere economico-finanziario:

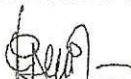
-mancanza di applicazione globale del trattamento economico previsto dal presente CCNL alla data della succitata verifica tra le parti.

-situazioni di crisi o di criticità diffuse nel territorio regionale che rendano complessa in via transitoria l'applicazione da parte delle aziende di ogni costo dei minimi di legge rischiando di minacciare il mantenimento dei livelli occupazionali.

Entro tre mesi dall'espletamento della succitata verifica gli accordi di gradualità saranno definiti tra le parti firmatarie del presente CCNL.

Nella stessa sede saranno opportunamente definiti successivi momenti intermedi di verifica e/o di aggiornamento degli accordi in questione.

Le parti ribadiscono, quindi, che le condizioni di trattamento contrattuale valide per i servizi effettuati in ciascun territorio sono quelle derivanti da quanto previsto dal presente contratto, e da eventuali accordi


UGL TERZIARIO







integrativi territoriali esistenti.

Entro tre mesi prima della data di riallineamento definitivo prevista nei singoli accordi di gradualità, le parti competenti possono valutare specifici ulteriori interventi di riallineamento nei confronti di particolari casi eccezionali debitamente motivati. Dell'intero processo di definizione degli accordi di gradualità le parti competenti informano le parti nazionali che possono, su richiesta, fornire adeguata assistenza.

In caso di mancata definizione dei citati accordi di gradualità e se risultano sussistere le esigenze, le parti nazionali possono convocare le parti regionali per l'espletamento delle procedure sopra descritte ai fini del raggiungimento degli stessi accordi.

Con periodicità semestrale e con l'assistenza della specifica di EBILCOOP le parti nazionali procederanno a un esame congiunto sugli effetti e sull'evoluzione degli accordi in questione anche al fine di concordare, se del caso, appositi interventi.

Dipartimento Produzione del Lavoro

UN.I.COOP.

Il Presidente



UGL TERZIARIO

UGL TERZIARIO

